

sarebbe più opportuno, per le ragioni susindicate, concedere il finanziamento stesso, dietro adeguate garanzie, agli Istituti di Credito Agrario regionali, perchi questi provvedano direttamente ad effettuare le operazioni di mutuo occorrenti per il riscatto delle terre e si impegnino ad abbinare i mutui stessi ad apposita polizza di assicurazione da emettere dall'Istituto.

Uguale procedimento potrebbe essere seguito per quanto riguarda i mutui occorrenti ai capi di famiglia numerosa, assistiti dalla polizza di Assicurazione a premio unico, di cui alla legge sinindicata 29 giugno 1940, e per quanto riguarda l'affrancazione dei fondi enfiteutici a mezzo di polizza di assicurazione, che trova attualmente allo studio.

Quanto sopra il Direttore generale sottopone al Consiglio per le decisioni che riterrà di adottare al riguardo.

Il Consiglio, su conforme parere espresso del Comitato permanente, delibera di autorizzare gli studi necessari, alla condizione che i finanziamenti si effettuino a mezzo del Consorzio di credito di miglioramento agrario, mediante assunzione